



COMUNE DI IGLESIAS

Provincia Sud Sardegna

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero 188 del 13.06.2019

Oggetto:

COPIA

Piano Triennale Fabbisogni di Personale (PTFP) – 2019/2021: integrazione deliberazione della Giunta Comunale n. 28 del 07 febbraio 2019.

L'anno duemiladiciannove il giorno tredici del mese di giugno, nella Casa Comunale di Iglesias, alle ore 11:30, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei Signori:

USAI MAURO	SINDACO	P
SANNA CLAUDIA	VICE SINDACO	A
MELIS FRANCESCO	ASSESSORE	P
DIDACI VITO	ASSESSORE	P
CHERCHI GIORGIANA	ASSESSORE	P
SCANU UBALDO	ASSESSORE	P
LOREFICE ALESSANDRO	ASSESSORE	A
SCARPA ANGELA	ASSESSORE	A

Totale presenti n. 5 Totale assenti n. 3

Assiste alla seduta il Segretario Generale TEGAS LUCIA.

Assume la presidenza USAI MAURO in qualità di Sindaco.

La Giunta comunale

premesso che con propria deliberazione n. 28 del 07.02.2019 si procedeva

- 1) All'approvazione della dotazione organica dell'Ente, intesa quale strumento dinamico per definire la consistenza del personale in essere e dei fabbisogni programmati, come da allegato A, dando atto che la consistenza finanziaria della stessa rientra nei limiti di spesa di personale previsti dall'art. 1 comma 557 della Legge 296/2006;
- 2) Alla programmazione, nell'ambito piano triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2019/2021, della copertura di n. 7 posti vacanti di organico di cui: n.1 Istruttore Direttivo Amministrativo Contabile – categoria D1, n. 3 Istruttore Amministrativo Contabile – categoria C1, n. 2 Istruttore Tecnico – categoria C1 e n. 1 Messo Notificatore – categoria B1;

visto l'articolo 9, comma 28, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, il quale testualmente recita *“A decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, le agenzie, incluse le Agenzie fiscali di cui agli articoli 62, 63 e 64 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, gli enti pubblici non economici, le università e gli enti pubblici di cui all'articolo 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura fermo quanto previsto dagli articoli 7, comma 6, e 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni ovvero con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Per le medesime amministrazioni la spesa per personale relativa a contratti di formazione lavoro, ad altri rapporti formativi, alla somministrazione di lavoro, nonché al lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni ed integrazioni, non può essere superiore al 50 per cento di quella sostenuta per le rispettive finalità nell'anno 2009. I limiti di cui al primo e al secondo periodo non si applicano, anche con riferimento ai lavori socialmente utili, ai lavori di pubblica utilità e ai cantieri di lavoro, nel caso in cui il costo del personale sia coperto da finanziamenti specifici aggiuntivi o da fondi dell'Unione europea; nell'ipotesi di cofinanziamento, i limiti medesimi non si applicano con riferimento alla sola quota finanziata da altri soggetti. Le disposizioni di cui al presente comma costituiscono principi generali ai fini del coordinamento della finanza pubblica ai quali si adeguano le regioni, le province autonome, gli enti locali e gli enti del Servizio sanitario nazionale. Per gli enti locali in sperimentazione di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, per l'anno 2014, il limite di cui ai precedenti periodi e' fissato al 60 per cento della spesa sostenuta nel 2009. A decorrere dal 2013 gli enti locali possono superare il predetto limite per le assunzioni strettamente necessarie a garantire l'esercizio delle funzioni di polizia locale, di istruzione pubblica e del settore sociale nonché per le spese sostenute per lo svolgimento di attività sociali mediante forme di lavoro accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.276. Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di*

riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Resta fermo che comunque la spesa complessiva non può essere superiore alla spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009. Sono in ogni caso escluse dalle limitazioni previste dal presente comma le spese sostenute per le assunzioni a tempo determinato ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Per il comparto scuola e per quello delle istituzioni di alta formazione e specializzazione artistica e musicale trovano applicazione le specifiche disposizioni di settore. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 188, della legge 23 dicembre 2005, n. 266. Per gli enti di ricerca resta fermo, altresì, quanto previsto dal comma 187 dell'articolo 1 della medesima legge n. 266 del 2005, e successive modificazioni. Al fine di assicurare la continuità dell'attività di vigilanza sui concessionari della rete autostradale, ai sensi dell'art.11, comma 5, secondo periodo, del decreto-legge n.216 del 2011, il presente comma non si applica altresì, nei limiti di cinquanta unità di personale, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti esclusivamente per lo svolgimento della predetta attività; alla copertura del relativo onere si provvede mediante l'attivazione della procedura per l'individuazione delle risorse di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98. Alle minori economie pari a 27 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011 derivanti dall'esclusione degli enti di ricerca dall'applicazione delle disposizioni del presente comma, si provvede mediante utilizzo di quota parte delle maggiori entrate derivanti dall'articolo 38, commi 13-bis e seguenti. Il presente comma non si applica alla struttura di missione di cui all'art. 163, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Il mancato rispetto dei limiti di cui al presente comma costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale. Per le amministrazioni che nell'anno 2009 non hanno sostenuto spese per le finalità previste ai sensi del presente comma, il limite di cui al primo periodo e' computato con riferimento alla media sostenuta per le stesse finalità nel triennio 2007-2009”;

visto l'articolo 208 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n° 285, come modificato dalla legge n° 120 del 29 luglio 2010, rubricato “*Proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie*”;

evidenziato che con propria precedente deliberazione n. 36 del 16.02.2019 è stata approvata la destinazione, per l'anno 2019, dei proventi derivanti dalle sanzioni del Codice della Strada, prevedendo di riservare una quota pari ad € 18.800,00 all'assunzione di vigili stagionali da cui scaturisce la programmazione di assunzione con contratto a tempo determinato part time al 55,80%, per n. 3 mesi, di n. 4 agenti della polizia locale categoria C;

evidenziato che l'assunzione stagionale di vigili urbani è un rimedio necessario per ampliare durante i mesi estivi la copertura di servizi e compiti istituzionali anche in fascia oraria serale e notturna, diversamente non gestibili per il controllo e la sicurezza dei cittadini in area urbana e nelle frazioni;

visto l'art.5, comma 6, secondo periodo, del D.L. 19 giugno 2015, n.78, convertito in legge 6 agosto 2015, n.125, che ammette la possibilità di assumere personale a tempo determinato per lo svolgimento di funzioni di polizia locale, esclusivamente per esigenze di carattere strettamente stagionale e comunque per periodi non superiori a cinque mesi nell'anno solare, non prorogabili;

preso atto che:

- con deliberazione della Giunta Comunale n. 11 del 23.01.2019 è stata effettuata la ricognizione annuale di eccedenze di personale per il 2018, attraverso le certificazioni prodotte dai singoli responsabili apicali dell'Ente, conservate in atti, e tale ricognizione ha dato esito negativo;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 20 del 29.01.2019 è stato adottato il piano delle azioni positive per il triennio 2019/2021;
- l'ente ha rispettato il pareggio di Bilancio per l'anno 2018 come da certificazione inviata telematicamente al Ministero;
- l'ente non versa in situazione strutturalmente deficitaria ai sensi del D.L. n.504/1996;

dato atto che la dotazione di personale in essere nell'Ente rispetta le norme sul collocamento obbligatorio dei disabili di cui alla L. 12/03/1999, n. 68;

richiamato l'articolo 19, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale dispone che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa e che eventuali deroghe siano analiticamente motivate;

acquisito il parere del Revisore dei Conti ai sensi dell'art. 239 D.Lgs 267/2000 con Verbale n. 19 in data 13 giugno 2019;

visto l'articolo 6 del d.lgs. n. 165/2001, l'articolo 39 della legge n. 449/1997 e gli articoli 4 ed 5 del CCNL 21 maggio 2018 in tema di relazioni sindacali;

visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

acquisito, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica che si riporta in calce;

con votazione unanime

delibera

1. di approvare la programmazione delle assunzioni di personale a tempo determinato per il triennio 2019/2021 di n. 4 Agenti della Polizia Locale, finanziate con i proventi derivanti dalle sanzioni del Codice della Strada, integrando in tal modo il Piano triennale del fabbisogno del personale per il periodo 2019/2021 approvato con propria deliberazione 28 del 07.02.2019;

2. di autorizzare l'assunzione, con contratto a tempo determinato part time al 55,80%, per n. 3 mesi, di n. 4 agenti della polizia locale categoria C, dando atto che dette assunzioni risultano programmate nel rispetto dei vincoli di spesa dettati dal legislatore;
3. di dare atto che la spesa nascente dalla presente programmazione del fabbisogno di personale è stanziata nel bilancio pluriennale 2019/2021, come da previsioni di bilancio comunicate al Dirigente del Settore Finanziario e precisamente:
 - Capitolo 8141 € 13.650,78;
 - Capitolo 8140/1 € 4.050,82;
 - Capitolo 8170 € 1.094,40;
4. di demandare al Responsabile del servizio personale gli adempimenti necessari all'attuazione del presente provvedimento;
5. di riservarsi la possibilità di modificare in qualsiasi momento la programmazione triennale del fabbisogno di personale, approvata con il presente atto, qualora si verificassero esigenze tali da determinare mutazioni del quadro di riferimento relativamente al triennio in considerazione;
6. di disporre la trasmissione del presente atto al Collegio dei Revisori dei Conti per l'accertamento di cui all'articolo 19, comma 8 della legge 448/2001;
7. di disporre la trasmissione del presente atto alle organizzazioni sindacali e alle R.S.U. aziendali ai sensi dell'art. 7 del CCNL 01/01/1999;
8. di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000.

PARERE ex art. 49 del D. Lgs 18.08.2000 n.267, in ordine alla

Regolarità tecnica: FAVOREVOLE

Data 13/06/2019

IL DIRIGENTE
F.TO LUCIA TEGAS

Il presente verbale viene letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO
F.TO MAURO USAI

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO LUCIA TEGAS

ESECUTIVITA' DELLA DELIBERAZIONE

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 13/06/2019

a seguito di pubblicazione all'albo pretorio on line di questo Comune dal **14/06/2019** al **29/06/2019** (ai sensi dell'art. 134, comma 3, D. Lgs.vo n° 267/2000);

a seguito di dichiarazione di immediata eseguibilità (ai sensi dell'art. 134, comma 4, D. Lgs.vo n° 267/2000);

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata messa in pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune il giorno 14/06/2019, dove resterà per 15 giorni consecutivi e cioè sino al 29/06/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
F.TO LUCIA TEGAS

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Iglesias, 17.06.2019

IL SEGRETARIO GENERALE
LUCIA TEGAS